

N. R.G. 200202/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **200202/2010** promossa da:

CALABRESE COSTRUZIONI SRL (C.F. 02123890838), con il patrocinio dell'avv. CATTANI CLAUDIA e dell'avv. MINIERO ELENA (MNRLNE74B65A944S) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in PIAZZA MONS. SMERALDI, 4 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv. CATTANI CLAUDIA

B & B COSTRUZIONI SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CATTANI CLAUDIA e dell'avv. MINIERO ELENA (MNRLNE74B65A944S) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in PIAZZA MONS. SMERALDI, 4 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv. CATTANI CLAUDIA

ATTORI

contro

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 50 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. PAGLIANI LUCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice come da prima memoria ex art.183 c.p.c. depositata il 6.7.2011;
per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione notificata nell'aprile 2010 l'ATI costituito da Calabrese Costruzioni s.r.l., quale mandataria, e da B & B Costruzioni s.r.l., quale mandante, esponeva in fatto:

- di avere ricevuto dal Comune di Castiglione dei Pepoli, a seguito di regolare gara d'appalto, l'incarico di eseguire "lavori di costruzione del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Diurno";
- che il relativo contratto era stato sottoscritto in data 27.1.2004 per l'importo a corpo di Euro 849.729,51 (al netto del ribasso d'asta del 13,86%), comprensivo degli oneri per la sicurezza per Euro 34.043,92;
- che i lavori erano stati consegnati anticipatamente in via d'urgenza dall'ente pubblico in data 24.6.03, al fine di eseguire nell'immediato anche le opere di bonifica del lotto da eventuali ordini bellici, opere che avevano comportato la necessità di ottenere la relativa autorizzazione, concessa in data 6.10.03, e che non erano previste nel progetto, né nell'elenco prezzi, né nel computo metrico;
- che, nel corso delle opere, la direzione lavori e l'impresa si erano resi conto dell'impossibilità di realizzare il sistema di fondazioni previsto nel progetto, con conseguente necessità di ulteriore progettazione;
- che i lavori erano stati sospesi per lunghi periodi invernali a causa delle avverse condizioni meteorologiche nonché per l'esecuzione -ad opera di terzi di opere di messa in sicurezza- non previste inizialmente;
- che il Comune di Castiglione dei Pepoli nel maggio 2006 aveva deliberato perizia di variante strutturale, la quale non veniva sottoscritta dall'ATI per mancato rispetto della normativa vigente per i contratti d'appalto pubblici conclusi a corpo; i lavori erano stati quindi eseguiti dall'ATI a seguito di minaccia della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto e di ordine di servizio specifico del 17.8.06;
- che in data 23.9.08 il Comune aveva comunicato l'apertura della procedura di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, successivamente deliberata dal medesimo, per cui si era fatto luogo in data 23.12.08 alla redazione dello stato di consistenza lavori;
- che l'ATI aveva promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i lavori realizzati, quantificandoli economicamente, nonché la correttezza della contabilizzazione tenuta dalla controparte.

In diritto rilevava che:

- 1) la stazione appaltante era gravemente inadempiente, per non aver tenuto una contabilizzazione corretta, giustificando tale comportamento sulla considerazione che, essendo il contratto d'appalto a corpo, non fosse consentita una contabilizzazione a misura, senza considerare che erano state deliberate varianti sostanziali e che l'opera non potesse essere compiuta secondo il progetto originario, il quale era stato completamente stravolto e sostituito, con inevitabili ripercussioni sul sinallagma contrattuale fondato sul progetto iniziale;
- 2) il ritardo nei pagamenti da parte della stazione appaltante, non avvenuti nei tempi contrattualmente previsti a seguito dell'emissione dei SAL, per cui erano dovuti gli interessi calcolati secondo l'art.23 del capitolato speciale d'appalto;
- 3) l'illegittima contabilizzazione dei lavori, operata da controparte in violazione dell'art. 27 comma 3 del capitolato predetto, da cui derivava che in particolare le opere al grezzo non fossero state correttamente calcolate, e comunque senza l'osservanza del DPR 554/99, che impone il registro di contabilità dei lavori, registro che non era mai stato sottoposto all'impresa per la sottoscrizione, come imposto dagli artt.163 e 165 della citata legge, avendo la medesima soltanto visto fogli sparsi senza alcuna rilevanza giuridica.

Tanto premesso, domandava il pagamento dei lavori realizzati e quantificati in sede di ATP in Euro 704.018,22 oltre iva, detratti gli acconti corrisposti per Euro 476.266,67 al netto d'iva, oltre interessi



per il ritardo come previsti dall'art.23 capitolato, nonché gli interessi contrattuali sui ritardi nei pagamenti eseguiti ed il risarcimento dei danni subiti.

Il Comune respingeva ogni addebito, evidenziando che

- il progetto per la realizzazione del Centro Riabilitativo Residenziale (R.S.A.) era stato elaborato dall'Ing. Comastri su incarico della Società Autostrade SPA, la quale, a seguito di accordi di programma conclusi con i comuni interessati dalla variante di valico, tra cui quello di Castiglione dei Pepoli, si era impegnata a realizzare opere che compensassero i disagi provocati dai cantieri; tale progetto era quindi stato ceduto al Comune dalla Società Autostrade ed approvato con delibera del 28.1.03, sulla scorta della quale era stata bandita la gara d'appalto, aggiudicata dall'ATI Calabrese/B & B;
- l'impresa aggiudicataria doveva iniziare immediatamente i lavori riguardanti l'accertamento della consistenza delle fondazioni della struttura muraria a monte del lotto, dove doveva essere realizzata la RSA; in seguito alle prime lavorazioni aveva proposto nuove modalità per l'esecuzione dei lavori di fondazione sulla base di variante elaborata dal proprio strutturista, ing. Quagliata, che aveva aumentato la profondità degli scavi, senza predisporre adeguata progettazione sulla quale potesse pronunciarsi la D.L.;
- in data 27.1.2004 veniva stipulato il contratto d'appalto, ma i lavori venivano sospesi per le avverse condizioni meteorologiche;
- nell'estate 2004 venivano segnalati danni agli immobili posti a monte del cantiere e dei relativi scavi riguardanti la paratia berlinese, a causa del cedimento del terreno per asciugamento; per tali motivi l'ATI veniva invitata ad eseguire opere di consolidamento del terreno sotto la paratia berlinese, ma non vi provvedeva, nonostante ripetuti solleciti, tanto che, a cagione della sua inerzia, doveva essere incaricata in via d'urgenza un'impresa esterna, Poli Costruzioni s.r.l., per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di consolidamento, lavori che avevano eliminato le cause di cedimento del versante a monte;
- nonostante ciò, i proprietari dei terreni avevano promosso procedimento di denuncia di nuova opera, nell'ambito del quale erano state disposte opere di monitoraggio ed il Comune aveva deliberato una perizia di variante e le conseguenti opere;
- la stazione appaltante, dando atto della variante sulla fondazione arbitrariamente realizzata dall'appaltatore, aveva dovuto modificare a sua volta la struttura del Centro Riabilitativo Residenziale Diurno, per adeguarla allo stato di fatto ed alle condizioni geologico-geotecniche emerse, progettando l'esecuzione di ulteriori opere, ma tale perizia di variante non era stata accettata dall'ATI, che si era limitata ad eseguire parzialmente le opere indicate nella perizia e nel gennaio 2008 aveva abbandonato il cantiere;
- a seguito di ciò il Comune aveva deliberato la risoluzione del contratto (in data 28.11.2008), nonché proceduto in data 23.12.08 alla redazione dello stato di consistenza delle opere ed alla presa in consegna dell'area di cantiere; nel luglio 2009 era stato redatto il conto finale computante il credito residuo spettante all'appaltatore, ma anche i danni subiti dalla stazione appaltante;
- l'appaltatore aveva formulato 13 riserve sul conto finale, che erano state respinte dall'amministrazione.

In rito chiedeva la estensione del contraddittorio alla Direzione Lavori, che aveva partecipato all'ATP e redatto sia la contabilità, sia la perizia di variante.

Nel merito contestava l'erroneità delle risultanze dell'ATP, sia in quanto il CTU, cui era stato richiesto di accertare i lavori eseguiti e valutarne la quantificazione economica alla luce del contratto di appalto, non aveva utilizzato il metodo a corpo previsto nel contratto, ma aveva applicato il metodo a misura non solo per le opere ulteriori extra capitolato, senza tener conto che erano state arbitrariamente decise dell'appaltatore, ma anche a quelle previste in contratto e conformi al progetto, nonché quelle di cui alla perizia di variante, prescindendo dai criteri del contratto d'appalto e sulla base di elaborazione di



“prezzi orientativi di letteratura”, evidenziando che era stata disposta un’unica variante con delibera del 29.5.2006, e non plurime varianti ipotizzate dal CTU, derivanti invece da autonome decisioni dell’ATI, non precedute da perizie e dal relativo progetto (tardivamente depositato dal tecnico di parte, Ing. Quagliata), nè approvate dalla stazione appaltante.

Rilevava come le modifiche apportate al progetto da parte dell’appaltatore avessero causato gravissimi cedimenti del terreno e maggiori costi a carico della stazione appaltante, come evidenziate in fatto.

Depositata le memorie ex art.183 c.p.c. da entrambe le parti, non si faceva luogo ad istruttoria orale, ma si procedeva a Consulenza Tecnica d’Ufficio, nominando i medesimi professionisti autori dell’ATP.

Quindi all’udienza del 21.10.14 i procuratori rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate ed il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge.

La causa veniva rimessa in istruttoria con ordinanza del 21 gennaio 2015, nella quale veniva richiesta l’integrazione della CTU per la necessità di chiarire alcuni aspetti; depositato l’elaborato da parte dei consulenti, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all’udienza del 18.11.2015, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.

La domanda attorea è fondata sull’inadempimento della stazione appaltante, per non aver provveduto ad una corretta contabilizzazione delle opere, rifiutandosi di procedere alla misurazione a consuntivo ed ostinandosi nel voler applicare le pattuizioni contrattuali, che prevedevano il corrispettivo dell’opera a corpo e non a misura, nonostante le variazioni apportate al progetto iniziale in corso d’opera.

In particolare la impresa appaltatrice ritiene dovuti gli importi risultati nell’ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (N.514/2008 R.G. svolto davanti alla Sezione Distaccata di Porretta Terme), importi quantificati in Euro 704.108,22, da cui andrebbero detratti Euro 476.266,67 al netto d’IVA già corrisposti.

A sua volta il Comune di Castiglione dei Pepoli lamenta che la quantificazione operata in sede di ATP non sia corretta, in quanto, da un lato, sono state quantificate a misura, e non a corpo, anche le opere conformi al progetto e non modificate dalla perizia di variante, dall’altro che i criteri di valutazione non si fondano sul contratto d’appalto e neppure sull’art.136 DPR 554/1999, infine che le lavorazioni oggetto della perizia non siano state quantificate a corpo, come previsto in perizia; eccepisce, altresì, che lo stravolgimento dell’opera riscontrato dai consulenti, che si sono occupati dell’ATP, sia derivato dall’arbitraria decisione dell’ATI di non seguire il progetto originario sin dalle prime opere di scavo e che tutti i maggiori costi sostenuti, compresi quelli per le opere di messa in sicurezza, realizzati urgentemente da terzi su incarico dell’ente comunale, siano conseguiti a tale illegittimo comportamento.

Dal punto di vista documentale e di quanto accertato dal Consulente Tecnico d’Ufficio emerge quanto segue.

Il Comune di Castiglione dei Pepoli affidava mediante regolare gara d’appalto all’Associazione Temporanea d’Impresa Calabrese Costruzioni s.r.l. e B&B Costruzioni s.r.l. (d’ora in poi solo ATI) la costruzione del Centro Socio Riabilitativo e Residenziale Diurno (RSA); il progetto originario riferibile all’appalto era stato elaborato per conto della Società Autostrade SPA dall’Ing. Comastri ed è stato poi approvato con delibera di Giunta n.13 del 28.1.2003 dal Comune di Castiglione dei Pepoli; esso prevedeva la realizzazione di un’opera di sostegno del terreno e dei soprastanti fabbricati mediante la costruzione di una paratia/berlinese proprio sotto il manufatto stradale della via Fiera.

Il contratto d’appalto è stato concluso in data 27.1.2004 dal Comune di Castiglione dei Pepoli, a seguito di gara d’appalto in cui l’ATI è risultata aggiudicataria con offerta al ribasso del 13,86% e prevede un corrispettivo a corpo per l’importo di Euro 849.729,51, comprensivo di Euro 34.043,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Nel corso di lavori, consegnati nel giugno 2003, quindi prima della conclusione del contratto, è stata disposta:

- da luglio 2003 ad ottobre 2003 sospensione dei lavori per l’esecuzione delle opere di bonifica da ordigni bellici (lavorazione non prevista in progetto e nel contratto);



- nell'ottobre 2003 inizio lavori;
- ottobre 2003 esecuzione da parte di ATI di variante su progetto elaborato dall'Ing. Quagliata Consulente dell'ATI, che variava la tipologia fondale, prevedendo la realizzazione di una platea continua su pali, in luogo di una fondazione a travi, sempre su pali, con un minore fronte di scavo, ma con un maggiore approfondimento;
- a seguito di lesioni agli immobili soprastanti il cantiere, lamentate dai proprietari nei mesi di luglio-agosto 2004 e di procedimento di denuncia di danno temuto dai medesimi instaurato, nel successivo mese di ottobre vengono eseguite -da impresa terza incaricata dal Comune- le opere urgenti di messa in sicurezza della paratia berlinese di monte;
- nel maggio 2006 viene predisposta perizia di variante da parte del Comune, che tenesse conto della variante di fondazione realizzata dall'appaltatore e delle condizioni geologiche-geotecniche emerse dalle indagini eseguite, perizia che l'appaltatore si rifiuta di sottoscrivere, pur eseguendo poi le opere parzialmente fino al gennaio 2008, quando abbandona il cantiere;
- il Comune con delibera n. 99 del 28.11.2008 decide la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore;
- nel dicembre 2008 viene redatto lo stato di consistenza delle opere ed il Comune prende in consegna l'area di cantiere.

Sull'andamento dei lavori e sulle reciproche responsabilità la scrivente richiama le considerazioni del CTU, Dott. Giorgio Sanna, che ha svolto la consulenza tecnica, unitamente ad altri professionisti, anche nel giudizio promosso dai proprietari degli immobili danneggiati nei confronti del Comune di Castiglione dei Pepoli e di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda (N.171/06 R.G.).

In particolare si condivide la ripartizione paritetica di responsabilità tra il Comune e l'ATI, ipotizzata dal consulente, per le seguenti ragioni.

In primo luogo si rileva che, se è vero che il progetto esecutivo predisposto dall'Ing. Comastri per conto di Società Autostrade e posto alla base della gara d'appalto era da considerarsi inesatto, incompleto e fondato su perizie geologiche e geotecniche non pertinenti, è vero anche che l'appaltatore ha l'obbligo di verificare la bontà dello stesso; inoltre nel caso di specie al momento della consegna dei lavori nel giugno 2003 (verbale del 24.6.2003 doc. 1 Comune), ben prima della formalizzazione del contratto d'appalto, che viene firmato nel gennaio 2004, l'ATI aveva l'onere di eseguire tutta una serie di saggi e controlli proprio al fine di accertare la tipologia e la consistenza della fondazione della struttura muraria che sostiene la strada comunale a monte del lotto, indagini che avrebbero rivelato, se eseguite, la inaffidabilità sostanziale delle predette perizie geologiche-geotecniche e consentito all'ATI medesimo di approntare tempestivamente varianti e relativi progetti di perizia, ed al Comune di compiere le proprie valutazioni.

In secondo luogo l'appaltatore non ha rispettato il progetto esecutivo predisposto dall'Ing. Comastri senza avere preventivamente informato la D.L., come riscontrato dalla stessa in data 3.2.2004 (doc.10 Comune), dando così origine a tutta una serie di problemi nell'esecuzione del contratto, tra i quali in particolare i cedimenti a monte e le lesioni dei fabbricati lamentati nel citato giudizio n.171/06 R.G.

Ciò in aperta violazione dell'art.134 del regolamento appalto, norma la quale richiede la preventiva autorizzazione del D.L. e l'approvazione della stazione appaltante nonché la redazione della relativa perizia di variante, come del resto evidenziato anche nella decisione (sentenza n.102/2011) resa nel predetto giudizio da altro G.I. (dott. Mistri), che ben ha sottolineato le inadeguatezze dell'operato dell'Ing. Quagliata nella sua qualità di strutturista dell'ATI.

Infatti, a seguito dei dissesti a monte della struttura di contenimento e della deformazione della paratia/berlinese, le opere vengono interrotte e viene rielaborato il progetto strutturale generale, la cui responsabilità viene affidata dal Comune ad altro progettista; la realizzazione dei tiranti della paratia, la nuova platea prevista dallo stesso progetto ultimo e l'intera struttura in elevazione (a parte alcune modestissime porzioni recuperate dalla fase precedente) è basata su tale ultima variante progettuale (pag. 16 seconda CTU).



In terzo luogo lo stesso CTU, che ha cura di rimarcare le insufficienze progettuali e di studio imputabili alla stazione appaltante, alla mancanza di autorizzazione regionale, che giunge postuma (22 gennaio 2004) dopo l'aggiudicazione dell'appalto e addirittura dopo l'inizio dei lavori e che neppure risulta eseguita da parte dei soggetti pubblici preposti sia con riferimento alle prescrizioni da adempiere (elencate a pag.20 della CTU) sia con riguardo ai dati da trasmettere alla Regione relativi alle verifiche in loco durante l'esecuzione dei lavori, alle prove in sito ed alle letture strumentali, evidenzia come la variante a firma del tecnico dell'ATI sia fondata su un progetto carente dal punto di vista statico e su parametri geotecnici difformi tra loro (quasi utilizzati per mostrare a posteriori un esito positivo di verifica nell'elaborazione dei calcoli pag.34-35).

Tale variante, pur apparendo necessaria, a causa delle condizioni del terreno sostanzialmente differenti da quanto previsto nelle perizie e nel progetto, con particolare riguardo alla presenza di acqua e delle condizioni generali del terreno, risulta aver dato luogo ad un'opera strutturale, che secondo il progetto avrebbe avuto caratteristiche tecniche ed economiche non dissimili da quella originariamente prevista, consentendo la sua esecuzione a pari costo o quantomeno con modesta differenza, anche senza la predisposizione di perizia suppletiva di variante; invece l'opera poi realizzata, a causa dei sopraggiunti dissesti ad essa imputabili, ha subito sostanziali varianti (inserimento dei tiranti, piano di scorrimento con doppia platea, modifica delle strutture in elevazione, perché rese collaboranti per resistere alla spinta del terreno), comportando le opere provvisorie di messa in sicurezza della pendice, il cui costo secondo il CTU deve essere addebitato all'ATI, ad eccezione dei tiranti (pag. 42 CTU).

Prosegue il CTU (pag. 43) affermando che, se la variante al progetto originario operata dall'ATI fosse stata concepita secondo criteri tecnicamente corretti e opportunamente verificata dalla stazione appaltante nei termini previsti dalla normativa, avrebbe dovuto avere le caratteristiche dell'ultima variante disposta dalla stazione appaltante, cioè coerente ai criteri di progetto corretti e basati su elementi di indagine geologica e geotecnica reali del sito; questo avrebbe scongiurato le problematiche di dissesto ed evitato i costi per le opere provvisorie, che non sarebbero state quindi necessarie, con esclusione dei tiranti, in quanto elementi strutturali indispensabili ai fini del contrasto della spinta dei terreni a monte; quindi l'irrealizzabilità delle fondazioni del progetto originario richiedeva comunque la perizia di variante, con conseguente ed inevitabile aumento dei costi previsti in sede di gara, perizia che non è stata proposta se non nella fase post dissesto; che se il progetto del Consulente dell'ATI avesse avuto le caratteristiche di quello finale, la fondazione avrebbe avuto un'unica platea, probabilmente non su pali.

Ciò porta il CTU ad affermare, in modo del tutto condivisibile, che l'impresa esecutrice, che pur aveva gli strumenti per evitare di incorrere in errori esecutivi/formali/valutativi e che non ha attivato, per effetto della presentazione formale del progetto in variante ha assunto responsabilità diverse da quelle originarie, che hanno di fatto gravato la stessa non solo di quelle proprie della qualità esecutiva dell'opera, ma anche, data la sostanzialità e la formalizzazione della variante, parte di quelle del processo edilizio tecnico/formale progettuale.

Conclude quindi il perito per una corresponsabilità paritetica di entrambe le parti, considerando le figure che hanno operato a vario titolo nella gestione della variante: da un lato il RUP e D.L., che hanno agito con superficialità gestionale, formale e tecnica (come specificato alle pagine 22-25), dall'altro l'ATI ed il suo consulente (per le ragioni indicate alle pagine 26-27), cui deve rimproverarsi in particolar modo di non aver proceduto alle verifiche ed alle prove geotecniche nell'area di intervento come da art.A.2 D.M.LL.PP. 11.3.88 che recita: "in corso d'opera si deve controllare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva, differendo di conseguenza il progetto esecutivo".

Premesso quanto sopra, si concorda nell'individuazione dei costi da addebitare all'ATI per Euro 116.670,445, già detratta la quota del 50% imputabile al Comune, nonché sull'impossibilità di applicare i criteri di calcolo delle spettanze dell'appaltatore sulla scorta del contratto di appalto a corpo a causa dell'entità e della natura sostanziale delle varianti rispetto al progetto originario.



Pertanto si stima corretto il calcolo operato dal CTU sulla scorta della documentazione contabile (giornale dei lavori, libretti delle misure e registri di contabilità nonché Sal e Stato finale dei lavori al 16.7.2009) che, pur non tenuta correttamente dalla stazione appaltante, porta il consulente a stimare un valore complessivo dell'opera eseguita di Euro 648.018,22, oltre oneri per la sicurezza di Euro 20.000,00 e quindi Euro 704.018,22, da cui detrarre la quota di opere provvisoria per Euro 116.670,45, nonché i pagamenti eseguiti per ulteriori Euro 453.118,01, con la conseguenza che residua a favore dell'attrice l'importo di Euro 152.229,76, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Conseguentemente il Comune di Castiglione dei Pepoli va condannato al pagamento della suddetta somma, oltre interessi secondo l'art.23 del Capitolato Speciale d'appalto.

Non è stata invece riproposta la domanda risarcitoria formulata dall'ATI sia nell'atto introduttivo, sia al punto 4 della memoria ex art.183 comma sesto n.1 c.p.c., di cui peraltro non erano neppure indicate le ragioni di fatto e/o di diritto.

Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta nella misura della metà, in ragione della parziale reciproca soccombenza, e liquidate sull'importo di Euro 152.229,76.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna il Comune di Castiglione dei Pepoli al pagamento in favore di parte attrice di Euro 152.229,76, oltre interessi secondo l'art.23 del Capitolato Speciale d'appalto.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la metà delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 850,00 per spese, € 13.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali; pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, che liquida per l'integrazione della relazione tecnica in complessivi Euro 3000,00.

Bologna, 31 marzo 2016

Il Giudice
dott. Carolina Gentili

